



TRIBUNALE DI MASSA

Presidenza

Prot 2242/2023U

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Massa, 4/8/23

Oggetto: risposta a richiesta del 1/8/23 in tema di sospensione feriale dei termini nei procedimenti in materia di famiglia.

Con riferimento al quesito formulato con la richiesta in oggetto, comunico che, sentiti i giudici civili, l'attuale orientamento pressoché prevalente di questo Tribunale è nel senso di non condividere le motivazioni di cui all'ordinanza Cass. 18044/23.

Si ritiene che l'art. 3 legge 742/1969 non sia stato modificato dalla norma emergenziale applicata allo specifico caso trattato dalla Cassazione.

L'art. 83 comma 3 DL 18/2020 e successive modifiche si applica alle sole ipotesi di sospensione previste dalla predetta normativa. Si tratta di una normativa dichiaratamente emergenziale, specificamente relativa a determinate ipotesi di sospensione, ipotesi che erano state previste in riferimento ad un determinato periodo ormai superato.

Per il futuro, e quindi per l'attuale periodo di sospensione feriale, resta applicabile la citata legge 742/69 anche perché non espressamente abrogata o modificata dal citato decreto legge.

Facendo riferimento a tale normativa, ed all'interpretazione che di essa da tempo ha dato la giurisprudenza di legittimità, andranno individuati i procedimenti che non ricadono nella sospensione feriale.

Si indicano, a titolo esemplificativo, come procedimenti da trattare anche nel periodo feriale, quelli finalizzati ad ottenere i provvedimenti previsti dagli artt. 473 bis 38, 473 bis 15, 473 bis 69 c.p.c., ecc.

Cordiali saluti.

Il Presidente f.f.
Ermanno De Mattia

